

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI COMPENSI INCENTIVANTI RELATIVI AL RECUPERO DELL'EVASIONE I.C.I.

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Le norme del presente regolamento disciplinano:
 - l'attribuzione dei compensi incentivanti al personale addetto all'Ufficio Tributi, in attuazione dell'art. 57 comma 3 della Legge n. 662/1996, dell'art. 59 comma 1 lettera p) del dlgs. 446/1997, dell'art. 9 comma 6 del Regolamento Comunale delle Entrate Tributarie e dell'art. 4 comma 3 del CCNL del 05.310.2001.
 - l'attribuzione dei compensi incentivanti relativi alle spese di giudizio liquidate con sentenza a carico della parte soccombente al personale che cura le ragioni dell'Ente in sede di contenzioso.

Art. 2 Destinazione del fondo

1. Il fondo di cui all'articolo precedente è destinato, sulla base dei criteri stabiliti nel presente Regolamento, al personale dipendente assunto a tempo indeterminato nel servizio tributi dell'ente.
2. Tale fondo è ripartito tra il Responsabile d'imposta e gli altri due dipendenti del servizio tributi con i seguenti coefficienti di ripartizione:
 - funzionario responsabile 15%;
 - capo servizio 50%;
 - istruttore 35%.
3. Se il funzionario responsabile è incaricato di posizione organizzativa, la quota del 15% ad esso spettante va ad incrementare la sua retribuzione di risultato, che non potrà complessivamente superare il 35% della retribuzione di posizione.
4. In caso di riduzioni di orario, part – time e simili la somma spettante al singolo viene ridotta in proporzione; la quota residua viene distribuita tra gli altri aventi diritto.
5. L'incentivo di cui sopra è parametrato alla presenza in servizio, tenuto conto che è considerata presenza in servizio l'assenza per:
 - gravi patologie ai sensi dell'art. 21 comma 7bis del CCNL 06.07.1995;
 - infortuni sul lavoro;
 - i cinque mesi di astensione obbligatoria per maternità di cui all'art. 16 della legge n. 151/2001;
 - congedo ordinario;
 - riposo sostitutivo di festività soppresse;
 - recupero lavoro straordinario;
 - permessi sindacali retribuiti;
 - permessi Avis.L'incentivo spettante sarà ridotto in proporzione; la quota residua viene distribuita tra gli altri aventi diritto.

Art. 3
Costituzione e quantificazione del fondo

1. Il fondo è costituito annualmente da una quota pari al 2,5% delle somme riscosse nell'anno precedente a seguito di avvisi di liquidazione e di accertamento ICI, sulla base delle rendicontazioni periodiche trasmesse dagli incaricati alla riscossione, sia a titolo di riscossione spontanea tramite l'apposito bollettino, che di procedura coatta (ruolo coattivo, ingiunzione, eccetera), comprensive di imposta e accessori.
2. Al fondo determinato ai sensi del comma 1 si aggiunge il 50% delle spese di giudizio liquidate con sentenza a favore del Comune passata in giudicato, incassate nell'anno precedente, relativamente al contenzioso ICI condotto direttamente dal personale del servizio tributi.
3. Alla liquidazione dell'incentivo si procede con determinazione del Dirigente del Settore Finanziario entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

Art. 4
Oneri fiscali, previdenziali ed assicurativi

1. Gli oneri fiscali, previdenziali ed assicurativi che l'ordinamento pone a carico del datore di lavoro sulle quote di incentivo erogate ai sensi del presente regolamento sono conteggiati al di fuori del fondo, quindi a carico del bilancio comunale (incentivo al netto).

Art. 5
Norma transitoria

1. Per l'anno 2003, primo anno di applicazione di questo Regolamento, l'Amministrazione Comunale determina in € 2.500 la somma massima pagabile ai dipendenti ai sensi dell'art. 3 comma 1 del presente regolamento.
2. Essendo il 2003 il primo anno di applicazione del presente regolamento, gli incentivi maturati per l'anno 2003 saranno liquidati agli aventi diritto con determinazione del Dirigente del Settore Finanziario entro il 31 marzo 2004.

Il Dirigente del Settore Finanziario
Dr. Andrea Nanni